



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 322 del 11/10/2023

“I Campani nel mondo: Interventi ed iniziative”

Firmato da: Corrado Matera



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“I Campani nel mondo: Interventi ed iniziative”

Ad iniziativa del Consigliere

CORRADO MATERA



Consiglio Regionale della Campania

Capo I

Finalità e la programmazione

Art. 1

(Le finalità e gli obiettivi)

1. La Regione Campania, in attuazione dei principi del proprio Statuto ed in armonia con le iniziative dello Stato e con quelle di carattere comunitario, allo scopo di valorizzare, assistere e tutelare la ricchezza economica e culturale che rappresentano i campani residenti all'estero, attua e coordina specifici programmi che promuovono lo sviluppo locale, riconoscendo in loro una risorsa da attivare per rinsaldare e rafforzare i rapporti con i paesi che ospitano i cittadini campani.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con gli organi dello Stato, coordinandosi con eventuali iniziative di altre regioni, adotta i necessari provvedimenti per:
 - a) promuovere forme diverse di partecipazione sociale e culturale, di sviluppo umano e di sviluppo socioeconomico, nonché forme diverse di solidarietà tra corregionali e di tutela dei Campani residenti all'estero, dei rispettivi coniugi e dei loro discendenti;
 - b) contribuire alla diffusione della conoscenza della cultura nelle comunità campane, nelle sue espressioni culturali, artistiche, naturalistico-paesaggistiche e sociali, per rinsaldare e rafforzare l'identità originaria ed i legami con la propria terra d'origine e per consolidare lo sviluppo delle reciproche relazioni;
 - c) riconoscere e sostenere le funzioni svolte dalle Associazioni, federazioni da esse costituite, con sede all'estero o su territorio nazionale e regionale, per assicurare la tutela dei diritti civili e sociali;
 - d) attuare interventi nel quadro della politica di programmazione e della massima occupazione, per agevolare l'inserimento e il reinserimento nelle attività produttive regionali di cittadini campani all'estero che rientrano definitivamente in Regione e per sviluppare le loro capacità imprenditoriali attuando anche, un regime fiscale agevolato per coloro che investono nella propria terra d'origine;
 - e) attuare un regime fiscale agevolato o forme di incentivazione in armonia con le iniziative dello Stato e con quelle di carattere comunitario per coloro che intendono rientrare nella propria terra di origine;
 - f) rilevare i fenomeni di nuova mobilità, soprattutto quelli riguardanti le nuove generazioni di "emigranti", cosiddetti "cervelli in fuga", creando e programmando degli interventi a loro sostegno;
 - g) collaborare per l'attuazione della presente legge, con tutte le istituzioni, gli enti pubblici, gli organismi che rappresentano gli italiani all'estero, le associazioni che si interessano di cooperazione internazionale, per far sì che sia valorizzato il fenomeno migratorio al fine di renderlo una risorsa.
3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni riconosciute dei campani emigrati per l'attuazione di programmi di attività all'estero, in materia di turismo, cultura e valorizzazione dei prodotti tipici campani.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(I settori di intervento della Regione)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal precedente articolo 1, la Regione Campania:
 - a) attiva iniziative finalizzate all'assistenza e alla promozione economica, turistica, culturale e sociale dei campani residenti all'estero, dei rispettivi figli, dei coniugi e dei discendenti;
 - b) favorisce, attraverso l'impegno e l'esperienza delle associazioni, la costituzione di società cooperative o di altra natura giuridica, per creare occupazione giovanile e per facilitare l'avvio di attività imprenditoriali;
 - c) attiva ricerche, studi ed indagini sui movimenti migratori di origine campana, in uscita e in entrata, che interessano la Regione e promuove ogni utile iniziativa per l'analisi e l'approfondimento degli aspetti economici ed imprenditoriali, nonché culturali e sociali, connessi alla residenza all'estero;
 - d) agevola la soddisfazione di bisogni alloggiativi, occupazionali, imprenditoriali, formativi e di riqualificazione professionale dei cittadini campani che rientrano nella regione;
 - e) organizza sul territorio regionale, anche tramite gli Enti Locali, soggiorni, vacanze culturali, viaggi di studio e di lavoro per i figli dei campani all'estero o dei loro discendenti, nonché iniziative di turismo sociale, al fine di promuovere, sviluppare e valorizzare il patrimonio linguistico, culturale, artistico, sportivo, ed ambientale, volti alla valorizzazione delle tradizioni popolari, folkloristiche, dialettali ed enogastronomiche;
 - f) attiva percorsi di reinserimento sociale dei lavoratori che scelgono di rimpatriare, mediante incentivi e misure di sostegno economico finalizzato alla realizzazione di attività imprenditoriali, in forma individuale, associata o di cooperativa;
 - g) sostiene, anche finanziariamente, l'attività delle associazioni dei campani all'estero e delle loro federazioni, nonché di enti, associazioni senza scopo di lucro e patronati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori a carattere nazionale, che operano con carattere di continuità, da almeno due anni, a favore dei campani all'estero con sedi nella regione e all'estero;
 - h) cura un "servizio informazione" sulle iniziative regionali che possono interessare i campani all'estero, in relazione ad aspetti culturali e sociali ed attiva programmi e progetti finalizzati alla valorizzazione turistica dei territori, rivolti soprattutto alla promozione del turismo di ritorno, alla implementazione della qualità dell'accoglienza ed informazione turistica nei piccoli centri e nelle aree interne;
 - i) concede borse di studio ai figli di campani all'estero che intendono frequentare in Campania l'Università ovvero Istituti di istruzione superiore, nonché borse di soggiorno per stage, tirocini, master di specializzazione nelle discipline artistiche, scientifiche e socioeconomiche, finalizzate a rafforzare nei giovani, figli di campani residenti all'estero, il valore dell'identità della terra d'origine;
 - j) promuove rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra università, istituzioni scolastiche, associazioni per facilitare una maggiore sensibilizzazione ai problemi dell'emigrazione e per agevolare occasioni di conoscenza, di confronto e di scambio interculturali;
 - k) prevede riconoscimenti per chi ha onorato la Campania nel mondo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Piano annuale)

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente e previo parere del Comitato Direttivo del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, approva il Piano annuale, che definisce la programmazione da implementare nel corso dell'anno e il riparto delle somme disponibili tra le diverse tipologie di interventi da realizzare, tenuto conto dei criteri fissati dalle Linee guida triennali.
2. Alla definizione del Piano annuale possono concorrere esponenti del mondo universitario, delle camere di commercio e delle categorie imprenditoriali campane, nonché del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero) in rappresentanza della Campania. A tal fine può essere costituito un tavolo tecnico con il compito di programmare interventi di sviluppo sia nelle aree di insediamento all'estero che sul territorio regionale.

Art. 4

(Le Linee Guida Triennali)

1. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'assessore competente, alla definizione delle Linee Guida Triennali previo parere del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, di cui all'articolo 5, nonché della Commissione Consiliare Regionale competente, la quale si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della proposta.
2. Le Linee guida triennali definiscono:
 - a) le linee di indirizzo e gli obiettivi da conseguire;
 - b) la priorità degli interventi;
 - c) i criteri per la formulazione del Piano annuale di cui all'articolo 3.

Capo II

Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero ed il Comitato Direttivo

Art. 5

(Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero)

1. È istituito presso il Consiglio regionale della Campania, il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, che affianca la Giunta Regionale della Campania nell'attuazione della presente legge, svolgendo i compiti di cui all'articolo 9.

Art. 6

(La composizione del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero)

1. Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, quale organismo di rappresentanza delle comunità campane emigrati nel mondo, è costituito con decreto del Presidente del Consiglio Regionale ed è composto da:
 - a) Presidente del Consiglio regionale che lo presiede o suo delegato;
 - b) Assessore regionale competente per materia o suo delegato;



Consiglio Regionale della Campania

- c) n. 3 Consiglieri regionali di cui uno designato dai gruppi consiliari di minoranza;
 - d) n. 5 rappresentanti designati dalle Associazioni operanti in Campania, di cui all'articolo 23;
 - e) n. 4 rappresentanti designati dai Patronati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, aventi una sede nella regione e operanti altresì nei Paesi stranieri di emigrazione;
 - f) n. 1 rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) residente nella Regione Campania;
 - g) n. 5 rappresentanti designati dalla Città Metropolitana di Napoli e dalle 4 Province campane, di cui un rappresentante per ciascun Ente
 - h) n. 1 rappresentante designato dal Ministro degli Esteri;
 - i) n. 16 consiglieri esteri, intendendo come tali i campani residenti all'estero da almeno tre anni per motivi di lavoro, eletti dai soci delle associazioni di cui all'articolo 22 con le modalità previste all'articolo 8, di cui n. 2 per ciascuno dei seguenti Paesi: Australia, Canada, Stati Uniti, Brasile, Argentina; e n. 1 per ciascuno dei seguenti Paesi: Venezuela, Cile, Uruguay, Sud Africa, Svizzera. Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Inghilterra e Svezia;
 - j) n. 1 rappresentante designato dal Consiglio Generale degli Italiani all'Estero per la Campania.
2. Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso e fatte salve le successive integrazioni.
4. Nella designazione del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero si tiene conto di una equilibrata rappresentanza di uomini e donne. Non sono designabili e decadono dall'incarico i componenti del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero che riportano in Italia o all'estero condanne penali che comportino:
- a) l'interdizione dai pubblici uffici;
 - b) la perdita dei diritti civili o politici;
3. Il Presidente del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero può, ogni qual volta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati alle tematiche migratorie, esperti dell'emigrazione e giovani in rappresentanza delle seconde e terze generazioni dei campani all'estero.

Art. 7

(Il Consigliere Estero)

- 1. Il Consigliere eletto dalle associazioni dei Campani all'estero rappresenta le stesse associazioni nel Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero. Nei Paesi dove è possibile eleggere 2 consiglieri, uno deve avere una età non superiore ai 39 anni.
- 2. Il Consigliere, in collaborazione con il direttivo della federazione del Paese di appartenenza, coordina le attività delle associazioni rappresentate e nomina un "Osservatore Paese".
- 3. L'Osservatore Paese, di età non superiore ai 39 anni, deve essere in possesso di competenze adeguate e verificabili per effettuare micro studi territoriali e progettare interventi di sviluppo locale, start-up di imprese giovanili, di interventi multi-culturali, coinvolgendo sia i cittadini campani, i loro discendenti e i cittadini di altre nazionalità. Egli deve essere, altresì, in grado di presentare alla Regione Campania relazioni annuali sullo stato delle associazioni, rilevando i punti



Consiglio Regionale della Campania

di forza e di debolezza, nonché gli interventi e le relative modalità per concretizzare le opportunità e affrontare le criticità.

4. Il Consigliere Estero, in collaborazione con l'Osservatore-Paese, sentito il Direttivo della federazione, valuta le richieste di contributi e di interventi operativi finalizzati alla conoscenza e allo sviluppo delle associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 21. Le richieste sono valutate dallo stesso Consigliere, presentate all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.

5. La nomina del Consigliere Estero è comunicata, a cura dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, all'Ambasciata Italiana del Paese di residenza ed alla circoscrizione consolare di appartenenza.

6. Il Consigliere eletto cura i rapporti con i componenti campani dei Comitati degli Italiani all'Estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n.286 e successive modificazioni, con i componenti campani del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368 e successive modificazioni, nonché con i parlamentari campani eletti ai sensi della legge 27 dicembre 2001. n. 459.

Art. 8

(Le elezioni dei Consiglieri Esteri)

1. I Consiglieri Esteri sono eletti nei congressi nazionali convocati negli Stati di rispettiva residenza, ai quali partecipano i delegati eletti nelle assemblee delle singole associazioni di campani all'estero, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 21. I congressi nazionali si tengono presso la sede della federazione o, qualora non sia costituita, presso la sede dell'associazione più rappresentativa.

2. Le assemblee delle singole associazioni per l'elezione dei delegati al congresso nazionale sono convocate dal Presidente della federazione o, qualora non sia costituita, dal Presidente dell'associazione più rappresentativa, su autorizzazione del Presidente del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.

3. Ciascuna associazione elegge un proprio delegato che partecipa all'elezione del Consigliere Estero dello Stato di appartenenza. Il nominativo del designato è comunicato, con apposito verbale, all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.

4. Ogni Consigliere Estero può essere eletto per non più di due volte.

5. Le associazioni che non ottemperano a quanto previsto al comma 3 nei termini fissati non sono rappresentate nel congresso nazionale.

6. Nei congressi nazionali, la verifica dei poteri è effettuata da una commissione di tre persone presieduta dal Presidente del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero o da un suo delegato.

7. Eventuali ricorsi sono inviati all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero nel termine perentorio di 48 ore. Il Presidente del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero decide in via definitiva.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

(Il funzionamento del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero)

1. I componenti del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero svolgono la loro attività a titolo gratuito. Il Consiglio resta in carica quattro anni e fino all'insediamento del nuovo Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.
2. In sede di prima attuazione si procede alla costituzione del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, con le modalità previste dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, salvo motivata proroga.
3. Il Presidente del Consiglio Regionale provvede, con proprio decreto alla nomina dei componenti ed alla loro sostituzione.
4. Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero elegge al proprio interno due Vicepresidenti ed il Comitato Direttivo di cui all'articolo 12.
5. Il Consiglio Generale Regionale per i Cittadini Campani all'Estero ha sede presso il Consiglio Regionale della Campania. Le riunioni possono tenersi anche in altre sedi, specificate nelle rispettive convocazioni.
6. Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero si riunisce in seduta ordinaria di norma almeno una volta all'anno; in seduta straordinaria, quando il Presidente lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero è convocato dal Presidente con almeno venti giorni di preavviso. Nella convocazione sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno ed è allegata la relativa documentazione.
8. Le sedute del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero sono valide quando sia presente, in prima convocazione, la metà più uno dei suoi componenti o, in seconda convocazione, almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.
9. Presso il Consiglio regionale della Campania è istituito l'Ufficio di Segreteria per l'espletamento dei compiti e delle attività connesse al funzionamento del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.

Art. 10

(I compiti del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero)

1. Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero esprime parere obbligatorio su:
 - a) linee guida triennali;
 - b) indizione della Conferenza regionale per l'emigrazione di cui all'articolo 18.
2. Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero individua obiettivi e formula proposte in materia di:
 - a) studi e ricerche in materia di emigrazione;
 - b) interventi di carattere culturale, economico ed assistenziale in favore dei campani all'estero e delle loro famiglie;
 - c) interventi di formazione professionale ed aggiornamento, riconversione e riqualificazione professionale dei cittadini rientrati nella regione;



Consiglio Regionale della Campania

- d) diffusione a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione di notizie che riguardano la vita, l'attività e la legislazione regionale relativa ai corregionali emigrati all'estero;
- e) partecipazione alle conferenze regionali, interregionali ed internazionali sull'emigrazione;
- f) principi generali a cui devono uniformarsi le federazioni e le associazioni dei campani all'estero nella redazione dei rispettivi statuti, che garantiscono comunque le pari opportunità e la non discriminazione tra gli associati per l'assunzione delle cariche direttive.

Art. 11

(Il Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero è composto da:
 - a) il Presidente del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, che lo presiede;
 - b) n. 4 Consiglieri Esteri, uno per ognuna delle seguenti aree geografiche: Nord America, Sud America, Australia/Sud Africa, Europa;
 - c) n. 1 Consigliere scelto tra quelli designati dalle Associazioni operanti in Campania, di cui all'articolo 23 e dai Patronati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - d) n. 1 Consigliere scelto tra i Consiglieri regionali, quelli designati dall'A.N.C.I., dalle Province campane, dal Ministro degli Italiani nel Mondo e dal C.G.I.E.;
2. I componenti del Comitato Direttivo sono eletti dal Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero tra i propri membri, con le modalità di cui all'articolo 12.
3. Il Comitato Direttivo svolge i seguenti compiti:
 - a) collabora con il Presidente del Consiglio e con la Giunta regionale per la realizzazione degli obiettivi individuati dal Consiglio medesimo;
 - b) cura i rapporti del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero con gli organi istituzionali dei vari livelli di governo e gli organismi, gli enti e le associazioni interessati a vario titolo ai problemi dell'emigrazione;
 - c) esprime pareri, valutazioni e proposte sulla programmazione del Piano annuale e sulle attività in base a questo implementate.
4. Il Comitato è convocato di norma ogni quattro mesi.
5. Il Comitato è convocato dal Presidente con almeno venti giorni di preavviso, ridotti a cinque in caso di urgenza. Alla lettera di convocazione è allegata copia dell'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto; in caso di parità, il voto del Presidente è determinante per la decisione.
6. Il Presidente può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali od esperti sulle tematiche migratorie.
7. Il Presidente, in caso di impedimento, nomina un suo delegato.

Art. 12

(Elezione dei Vice - Presidenti e del Comitato Direttivo)

1. Nella seduta di insediamento del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero vengono eletti:
 - a) i due Vice - Presidenti;



Consiglio Regionale della Campania

- b) il Comitato Direttivo.
2. Per le elezioni dei Vice-Presidenti ogni Consigliere esprime una sola preferenza. Risultano eletti i due Consiglieri che ottengono il maggior numero dei voti. A parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di età.
3. Per l'elezione dei componenti del Comitato Direttivo si applicano le seguenti procedure:
- a) per i Consiglieri Esteri, ogni elettore esprime una sola preferenza per ciascuna delle aree geografiche Nord America, Sud America, Australia/Sud Africa, Europa. Risultano eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero dei voti per l'area geografica di appartenenza. A parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di età;
 - b) per il Consigliere da eleggere tra quelli designati dalle associazioni operanti in Campania e dai Patronati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ogni elettore esprime una preferenza; risulta eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di età;
 - c) per il Consigliere da eleggere tra i Consiglieri regionali, quelli designati dall'A.N.C.I., dalle Province Campane, dal Ministro per gli Italiani nel Mondo e dal C.G.I.E., ogni elettore esprime una preferenza; risulta eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di età.
4. Alle votazioni partecipano tutti i componenti del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero presenti.

Art. 13
(Rimborsi)

1. Ai componenti del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero ed eventuali invitati esterni o esperti del settore, per la partecipazione alle sedute del Consiglio medesimo e del Comitato Direttivo, nonché per la partecipazione in Italia e all'estero a convegni, a conferenze, a incontri di carattere internazionale, interregionali, nazionali e regionali, spetta, previa autorizzazione, il rimborso delle spese nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Capo III
Interventi della Regione e le risorse economico-finanziarie

Art. 14
(Gli attori beneficiari delle azioni)

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i cittadini campani che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, non inferiore ai tre anni negli ultimi cinque anni, nonché i figli, il coniuge ed i loro discendenti.
2. Per il computo del periodo di permanenza all'estero le frazioni di anno superiori a sei mesi sono considerate anno intero.
3. I campani rientrati definitivamente nella regione, che hanno maturato, per motivi di lavoro, negli ultimi cinque anni un periodo di permanenza all'estero non inferiore ai tre anni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 15

(Gli interventi culturali e di sviluppo economico)

1. La Regione Campania può svolgere all'estero, anche in collaborazione con gli Istituti della cooperazione allo sviluppo e all'internazionalizzazione e con gli Enti di cultura italiana all'estero, iniziative finalizzate a rafforzare rapporti e ad organizzare incontri con le comunità campane ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale, linguistico e artistico, nonché iniziative che si prefiggono scopi di studio, di informazione e di valorizzazione delle culture di origine.
2. La Regione favorisce e promuove, altresì, utilizzando la vasta rete di associazioni di corregionali all'estero, lo scambio commerciale ed economico tra l'imprenditoria campana residente ed operante nel territorio regionale e quella residente ed operante nei paesi di emigrazione.

Art. 16

(Le azioni di sostegno: assegni, borse di studio e corsi di lingua italiana)

1. La Giunta Regionale può istituire per i figli dei campani all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, assegni e borse di studio per la frequenza, nel territorio regionale, di scuole pubbliche o parificate, di scuole di istruzione superiore, corsi universitari e di specializzazione post universitaria, nonché borse di soggiorno per stage, tirocini, master di specializzazione nelle discipline artistiche, scientifiche e socio-economiche.
2. Allo scopo di facilitare l'inserimento sociale dei corregionali e dei loro discendenti, promuove altresì interventi per rafforzare la loro capacità di convivere in società multiculturali. Al riguardo sono possibili interventi mediazione e "supporto culturale" in aziende con personale multi-etnico, in scuole con bambini/adolescenti di nazionalità diversa, in servizi socio-assistenziali dove afferiscono corregionali non in grado di fruire adeguatamente dei servizi erogati a causa di disagio linguistico.
3. Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo dei ragazzi rientrati in Campania, la Giunta Regionale, in armonia con i programmi nazionali e comunitari, ed in concorso con Enti Locali, Istituti ed Organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione, può organizzare:
 - a) corsi di recupero linguistico;
 - b) corsi di lingua e cultura italiana.

Art. 17

(I soggiorni, gli interscambi ed il turismo sociale)

1. La Regione Campania può attivare, anche in concorso con altre Regioni ed Amministrazioni Pubbliche, Enti ed Associazioni, iniziative di turismo sociale a favore di collettività di campani all'estero.
2. Al fine di contribuire all'integrazione dei cittadini campani all'estero nei paesi ospitanti, la Regione può assumere iniziative di interscambio con cittadini dei paesi che li ospitano.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 18

(La Conferenza regionale)

1. Con cadenza quadriennale, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente e sentito il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, può indire la Conferenza Regionale per i campani all'estero.

Art. 19

(Le iniziative riguardanti gli studi, le indagini e le ricerche sociali)

1. La Giunta Regionale, sentito il Comitato Direttivo del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero e su proposta dell'Assessore competente, può assumere gli oneri per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche previste dalla presente legge.

Art. 20

(Giornata del Campano all'Estero)

1. La Regione, riconoscendo il rilevante contributo allo sviluppo sociale, economico e culturale della Campania dato dai cittadini campani all'estero, istituisce "La Giornata del Campano all'Estero" fissandone nel 10 marzo di ogni anno il giorno della celebrazione.

CAPO IV

Il Registro, le Associazioni, le Federazioni, gli Enti e le Istituzioni

Art. 21

(Registro Regionale delle Associazioni)

1. E' istituito presso l'Assessorato Regionale competente per materia il Registro delle Associazioni e delle Federazioni dei campani all'estero, nonché delle Associazioni, Enti e Istituzioni che operano in favore dei Campani residenti all'estero o che rientrano definitivamente in Campania, di seguito denominato Registro regionale

Art. 22

(Le Associazioni e le Federazioni dei Campani all'Estero)

1. Sono iscritte nel Registro regionale le Associazioni dei Campani all'Estero che abbiano almeno 50 soci in prevalenza di origine campana, nonché le Federazioni costituite dalle stesse associazioni iscritte al registro. Le suddette Associazioni dovranno avere tra gli associati una presenza giovanile di almeno il 50% del totale degli iscritti in età non superiore ai 35 anni.

2. Le Associazioni e le Federazioni di cui al comma 1 sono iscritte al Registro, previo parere del Comitato Direttivo del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.

3. La domanda è corredata da:



Consiglio Regionale della Campania

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, nei quali non devono essere inserite clausole discriminatorie di genere, di età, di fede religiosa o politico-sindacale e quant'altro possa escludere soci o gruppi di soci dalla possibilità di aggregarsi con i loro corregionali;
 - b) indicazione dell'organismo direttivo, del legale rappresentante e della sede sociale;
 - c) elenco dei soci nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela dei dati personali.
4. Le Associazioni dei Campani all'estero iscritte al Registro regionale si possono costituire in un'unica Federazione quando nel Paese estero siano presenti almeno due associazioni.
5. Le Federazioni coordinano le iniziative e le manifestazioni delle singole associazioni d'intesa con il loro rappresentante nel Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.
6. Alle Federazioni delle Associazioni dei Campani all'Estero e alle Associazioni iscritte al Registro regionale possono essere riconosciuti:
- a) contributi annuali per le spese di funzionamento, sino al 50% delle spese sostenute e documentate;
 - b) contributi per attività sociali, culturali e formative riconosciute qualificanti;
 - c) contributi per il mantenimento e la ristrutturazione delle sedi sociali;
7. L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi senza il previo accordo con l'assessorato competente comporta l'esclusione dai contributi per i successivi tre anni e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro cui all'articolo 21.
8. Le Associazioni e le Federazioni già iscritte nel Registro Regionale, ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 e successive modifiche sono iscritte di diritto nel Registro regionale di cui all'articolo 23.

Art. 23

(Le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni con sede nella Regione)

1. Sono iscritte nel Registro regionale, a domanda, previo parere del Comitato Direttivo del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni a carattere nazionale, aventi sede in Regione ed all'estero, che operino con carattere di continuità, da almeno due anni, a favore dei cittadini campani residenti all'estero e delle loro famiglie.
2. La domanda per l'iscrizione al Registro regionale è corredata da:
- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) indicazione delle sedi all'estero e nella Regione, la loro struttura, le modalità e le scadenze dei loro organi direttivi;
 - c) relazione documentata a carattere obbligatorio dell'attività svolta;
3. Le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni già iscritte nel Registro Regionale ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 e successive modifiche sono iscritte di diritto nel Registro regionale di cui all'articolo 21.
4. Alle Associazioni, Enti ed Istituzioni iscritte nel Registro regionale la Giunta regionale può concedere contributi per la realizzazione di specifici progetti d'intervento in favore degli emigrati della Regione e delle loro famiglie con le modalità previste nel Piano annuale.
5. L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi, senza il previo accordo con l'assessorato competente, comporta l'esclusione dai contributi per i successivi tre anni e, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Capo V
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 24
(Oneri finanziari)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, in fase di prima attuazione, si provvede con i fondi iscritti al bilancio di cui alla legge n. 2/96, per gli esercizi successivi si fa fronte con apposito stanziamento nel bilancio regionale.

Art. 25
(Abrogazioni)

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 19 febbraio 1996, n.2.

Art. 26
(Disposizioni finali)

1. Nelle more della costituzione e dell'insediamento del Consiglio Generale Regionale dei Campani all'Estero secondo le norme previste dalla presente legge, restano in carica i componenti dell'attuale Consulta Regionale per l'Emigrazione costituita, ai sensi della legge regionale n. 2/96.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Avv. Corrado Matera